

CONTRATTO D'APPALTO

F34/21 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE GRUPPI FRIGORIFERI INSTALLATI NELLE CENTRALI DI PRODUZIONE DI ACQUA REFRIGERATA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI ARGENTA E DELL'OSPEDALE DI LAGOSANTO - AZIENDA USL DI FERRARA - CIG.....

TRA

a) L'Amministrazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, avente sede in Ferrara Via A. Cassoli n. 30 (C.F. 01295960387) PEC dipartimentoattivitecniche@pec.ausl.fe.it, rappresentata dal Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio Arch. Giovanni PERESSOTTI nato a Neuchatel (CH) il 29/04/1964, come da atto del Direttore Generale n. 176 del 31/20/2016 e n. 252 del 28/12/2018, in virtù dell'atto del Direttore Generale n. 96 del 21/06/2016 di aggiornamento alla delibera n. 228 del 13/12/2018 ad oggetto "Aggiornamento alla delibera n. 96 del 21/06/2016 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i." e , dell'Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 100 del 16/04/2009, la quale nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Stazione Appaltante".

E

b) Sig. Il sottoscritto, nato il a(..) C.F., in qualità di della, con sede in (...), Via, Partita Iva, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

PREMESSO

- a) che con determinazione del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio n. ... in data è stata autorizzata, sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per l'aggiudicazione dell'appalto per l'intervento di sostituzione dei gruppi frigoriferi installati nelle centrali di produzione di acqua refrigerata dell'Ospedale di Argenta e dell'Ospedale di Lagosanto , per l'importo complessivo posto a base di appalto di € di cui oneri di sicurezza per € , non soggetti a ribasso d'asta;
- b) che, con determinazione del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio dell'Azienda USL di Ferrara n. in data, l'intervento di cui trattasi è stato affidato al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al ...% (..... per cento);
- c) che nulla osta ai fini dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 a carico della Società e dei soggetti interessati previsti dall'art. 85 del medesimo decreto, come da autocertificazione rilasciata dal soggetto di cui alla lettera b) che precede, in ordina all'assenza di cause ostative, alla stipula del contratto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011
- d) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente ai sensi degli artt. 81, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto.

- e) che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f) che il presente contratto, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto e condizioni generali.

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'intervento di per l'intervento di sostituzione dei gruppi frigoriferi installati nelle centrali di produzione di acqua refrigerata dell'Ospedale di Argenta e dell'Ospedale di Lagosanto, citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al progetto esecutivo, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti»);
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e s.m.:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi) oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui:
 - a) euro (.....) per l'intervento di sostituzione dei generatori di calore;
 - b) euro (.....) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 2. 1 Opzioni.

Il contratto potrà essere oggetto della seguente opzione:

ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA	POTENZA FRIGORIFERA Kw
OSPEDALE DI ARGENTA n. 2 REFRIGERATORI	2x500
OSPEDALE DI LAGOSANTO n. 1 REFRIGERATORE	1x900

Importo € 89.161,68 (iva esclusa) non soggetto a ribasso contabilizzato, in caso di attivazione, come descritto nel capitolato speciale – parte tecnica.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante gli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto oltre all'elenco prezzi unitari il computo metrico estimativo e il capitolato ai sensi dell'art. 32, co. 14-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione delle prestazioni.

1. La durata complessiva delle prestazioni prevista è di 120 giorni dalla data di inizio attività, gli interventi saranno eseguiti in successione e dovranno iniziare dall'Ospedale di Argenta:
 - 90 giorni per l'approvvigionamento dei frigoriferi;
 - 10 giorni per la sostituzione GF1 frigorifero Ospedale di Argenta;
 - 10 giorni per la sostituzione GF2 frigorifero Ospedale di Argenta;
 - 10 giorni per la sostituzione GF1 frigorifero Ospedale di Lagosanto.
2. Nel caso di attivazione dell'opzione di cui al precedente art. 2.1 la durata è prevista in 4 mesi e decorrerà dalla formale richiesta della Stazione Appaltante, penali per i ritardi come da capitolato speciale parte normativa.

Articolo 5. Penali per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dell'intervento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 3 per mille sull'importo netto contrattuale.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore

Articolo 6. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge.

Articolo 7. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, come previsto dall'art. 17 del CSA - parte normativa.

Articolo 8. Anticipazione contrattuale.

1. Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modif. dalla L. 77 del 16/07/2020 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Articolo 13. Pagamenti Ordini elettronici e fatturazione.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale è effettuato in tre tranches:

- 1) corrispettivo previsto, dedotto il ribasso offerto dall'appaltatore, per la sostituzione del generatore presso Ospedale di Argenta oltre agli oneri di sicurezza, spettanti in percentuale a seguito di emissione di attestazione di Esatto Adempimento, redatta dal RUP ovvero da un tecnico da lui delegato.
- 2) corrispettivo previsto, dedotto il ribasso offerto dall'appaltatore, per la sostituzione del generatore presso Casa della Salute di Bondeno oltre agli oneri di sicurezza, spettanti in percentuale a seguito di emissione di attestazione di Esatto Adempimento, redatta dal RUP ovvero da un tecnico da lui delegato.

3) corrispettivo previsto, dedotto il ribasso offerto dall'appaltatore, per la sostituzione del generatore presso Casa della Salute di Codigoro oltre agli oneri di sicurezza, spettanti in percentuale a seguito di emissione di attestazione di Esatto Adempimento, redatta dal RUP ovvero da un tecnico da lui delegato.

I corrispettivi verranno ridotti, in percentuale, dell'ammontare dell'anticipazione contrattuale eventualmente erogata.

La fatturazione è subordinata alla ricezione di ordine elettronico da parte della Stazione Appaltante.

In base alle disposizioni della Legge Regionale n 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie devono emettere con decorrenza 30 giugno 2016 gli ordini esclusivamente in forma elettronica.

Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche ecc) nonché Nodo Telematico di Interscambio NoTi-ER.

In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasposto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo [http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/previa registrazione](http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/previa_registrazione).

La trasmissione degli ordini elettronici è rimandata all'avvio del nuovo applicativo di contabilità aziendale.

Sarà cura dell'Ufficio Budget del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio dare informazione circa l'utilizzo degli ordini elettronici.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, come specificato nel Capitolato Speciale d'appalto all'art. 22, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, entro il trentesimo giorno dalla emissione del Certificato di Pagamento e dovranno riportare il numero d'ordine, nonché essere intestate come segue:

AZIENDA USL DI FERRARA

Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara

Cod. fiscale e P.IVA 01295960387

Per giorno di ricevimento delle fatture farà fede la protocollazione a sistema di ciascuna di esse dal U.O. Economica e Finanziaria del Committente.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento al seguente:

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

Cod. fiscale del servizio di FE: 01295960387

Codice Univoco Ufficio: UFTPUJ

Codice IPA: ausl_fe

n. ordine elettronico _____

data ordine elettronico _____

nel campo Commessa Convenzione deve essere indicato il codice #UFTPUJ#

La ricezione delle fatture avverrà attraverso l'intermediazione della Regione Emilia Romagna (Notier) con il Sistema di Interscambio SDI.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 c.c.

In caso di attivazione dell'opzione di cui all'art. 2.1 la fatturazione avverrà in rate mensili posticipate secondo quanto contabilizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e previa verifica di conformità di quanto fornito.

Articolo 14. Regolare di verifica di conformità, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione delle prestazioni,
2. Solo con esso si procederà allo svincolo della cauzione.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione delle prestazioni da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - l) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ferrara con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo l'art. 105 del Codice dei contratti e ai piani di sicurezza.
3. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante un proprio operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni, quale piano complementare di dettaglio del DUVRI.
2. Il DUVRI forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore, rilevate di DEC, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, del Codice dei contratti, nonché del Capo 8 dal Capitolato Speciale d'appalto - parte normativa.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. del ... rilasciata da con sede legale in (..) ...- Agenzia ... per l'importo di euro € (€), pari al ...% per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti e dell'art. 22 del CSA - parte normativa. l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi per un massimale di:
 - a) partita 1 opere €
 - b) partita 2) per le opere preesistenti: euro 10.000,00 per ogni gruppo frigo;
 - c) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 5.000,00;
 - d) R.C.T € 5.000.000 per sinistrocon polizza n. del rilasciata da ... – ... con sede legale in ... (...), Via ..., .. – Agenzia:

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto e sono ad esso allegati i seguenti documenti:

Elaborati progettuali:

- Relazione Tecnica e allegati
- Computo Metrico Estimativo per fornitura in acquisto
- Computo Metrico Estimativo per fornitura in noleggio
- Cronoprogramma
- Elenco prezzi
- Capitolato Speciale d'appalto – Parte tecnica, redatto dal Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
- Capitolato Speciale d'appalto – Parte normativa, redatto dal Servizio Comune Tecnico e Patrimonio.
- POS
- Il documento attestante la prestazione della cauzione definitiva.
- L'offerta economica dell'Appaltatore.

Articolo 23. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3, 8° comma, L. 136/2010, come modif. dalla L. 217/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2.

In caso di violazione di tali obblighi il contratto si intende immediatamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola Risolutiva Espressa).

A tale scopo l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e Codice Fiscale dei soggetti delegati ad utilizzarlo, entro 7 giorni dalla sua accensione.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei contratti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta dei contratti, la clausola con la quale ciascuno di essi si impegna agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in violazione dei quali si avrà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante.

L'imposta di bollo è stata assolta virtualmente come da attestazione di pagamento agli atti.

Il presente contratto rientra fra gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali.

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente contratto di appalto.

La Stazione Appaltante, ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR 2016/679, l' Avv. JURI MONDUCCI di MPSSLAW – Studio Legale Associato con sede a Bologna Via Indipendenza, 36.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il presente contratto è stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale dalle parti.

Il Direttore del Servizio Comune
Tecnico e Patrimonio
Arch. Giovanni Peressotti
firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante
dell'Impresa
firmato digitalmente